

Prot. N. 200 2020 Of the

E

## UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

## IL PRESIDENTE

Preso atto del progressivo aggravarsi dell'emergenza COVID 19 su tutto il territorio nazionale;

Visto il D.L. 7-10-2020 n.125 contenente "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" che proroga lo stato di emergenza al 31.01.2021;

Visti i D.P.C.M. 13-10-2020, 24-10-2020 e da ultimo quello del 3-11-2020 in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto del quale la regione Sicilia viene considerata zona arancione;

Visti gli artt.23 e 24 del D.L. 28-10-2020 n.137, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19":

Viste le line guida deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 4-11-2020 a seguito dei suddetti interventi normativi;

Preso atto della progressiva ripresa dell'attività giudiziaria;

Visti i provvedimenti adottati in data 8.5.2020 prot.96/Int., in data 30.6.2020 prot.126/Int. e successive integrazioni del 14.9.2020 prot.160/Int;

Visti i provvedimenti a firma dello scrivente e del Dirigente Amministrativo con cui, a seguito di un

caso positivo riscontrato nella cancelleria esecuzioni e fallimenti, è stata disposta la chiusura al pubblico delle cancellerie e il differimento della trattazione delle udienze già calendate dai giudici di quella sezione nonché la tempestiva sanificazione dei locali;

Preso atto della segnalazione verbale del 29.10.2020, seguita da comunicazione formale del 30.10.2020 del Presidente del Consiglio dell'Ordine relativa alla presenza in questa sede giudiziaria di un teste risultato positivo al Covid 19, cui ha fatto seguito l'immediata sanificazione dei locali in cui si era registrata la presenza del teste, nonché di due professionisti appartenenti all'Ordine che hanno celebrato udienza il 6.11.2020 nell'Aula A, opportunamente sanificata.

Ritenuto che, nelle udienze svoltesi nei mese di settembre e di ottobre, sono stati segnalati diversi assembramenti negli spazi antistanti le aule di udienza penale e nei corridoi antistanti le stanze dei magistrati del settore civile, in contrasto con le norme sanitarie anti COVID e con le disposizioni adottate da
questa Presidenza per contrastare la diffusione dei contagi nell'attuale situazione di rinnovata emergenza;

ritenuto che appare necessario richiamare l'attenzione di magistrati, personale amministrativo, avvocati e pubblico, ad una puntuale osservanza di tutte le prescrizioni dirette a contenere la diffusione del contagio;

ritenuto che l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 ') nonché il divieto di assembramento nei luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) rendono evidentemente opportuno, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, la conferma di efficacia delle disposizioni già adottate con provvedimento a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 20.03.2020 prot.728 volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del

contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio;

Ritenuto che occorre adottare dei moduli organizzativi che consentano la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tenendo altresì nella dovuta considerazione la possibilità ovvero l'impossibilità per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale;

ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione dell'attività giurisdizionale sia nel settore civile che nel settore penale nonché ad una contemporanea riduzione degli accessi del pubblico presso le cancellerie di questa sede giudiziaria;

preso atto altresì dei progetti di smart working in corso di autorizzazione a firma dello scrivente e del Dirigente Amministrativo;

Sentiti il Procuratore della Repubblica, il Presidente del COA, il Dirigente Amministrativo e la RSU sede

## DISPONE

ferme restando tutte le prescrizioni dirette a prevenire il rischio di contagi nell'attuale situazione epidemiologica e fatti salvi i provvedimenti già adottati dai singoli giudici, a decorrere dal 11-11-2020, in entrambi i settori, civile e penale, si raccomanda ai magistrati:

- a) di valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza penale mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), anche per conferimento degli incarichi ai CTU e per la comparizione dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non contenziosi, secondo le previsioni richiamate dall'art.23 D.L. 28-10-2020 n.137, quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;
- b) limitatamente al settore civile di ripristinare l'operatività del Protocollo siglato con il Consiglio

dell'ordine degli avvocati, nel quale sono state individuate modalità condivise della gestione dell'udienza a c.d. trattazione scritta, con il deposito telematico di note redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza di non 24 righe;

- c) i giudici del settore civile, per le udienze già fissate limiteranno ulteriormente il numero dei procedimenti da trattare in presenza con la fissazione di un numero di fascicoli variabile da 5 ad un massimo di 10 con previo avviso ai difensori; la trattazione in presenza avverrà ad horas e con un intervallo non inferiore a trenta minuti;
- d) i giudici del settore penale, fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art.23 del DPCM n.138/2020, dovranno ulteriormente ridurre la trattazione in presenza dei processi penali (sino ad un massimo di 10 processi) evitando ove possibile la trattazione di quei processi che richiedano la presenza di numerosi testimoni o di numerose parti processuali;
- f) nel caso in cui si renda eventualmente necessario procedere al rinvio di procedimenti:
  - 1) nel settore civile, di disporre il rinvio con provvedimenti telematici almeno 10 giorni prima dell'udienza;
  - 2) nel settore penale, di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale);
- h) di celebrare le udienze civili e penali per le quali è ammessa la presenza di pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art.23 del dpcm.n.138/2020, a porte chiuse;
- i) l'individuazione in concreto del numero dei fascicoli da trattare in presenza sia nel settore civile che nel settore penale dovrà avvenire in modo da consentire la chiusura delle udienze non oltre le 13.30, in particolare nel settore penale la chiusura entro le ore 13.30 dovrà riguardare la fase di trattazione restando

esclusa l'eventuale camera di consiglio e lettura di dispositivi che avverrà alla presenza di un rappresentante dell'avvocatura con il consenso dei titolari ;

l) gli eventuali rinvii dovranno essere comunicati tempestivamente in modo da conciliare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale con la necessaria tutela della salute pubblica, nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica.

In ordine alla regolamentazione dell'accesso al Palazzo di Giustizia e ai principali servizi di cancelleria

## DISPONE

- Al fine di evitare un pericoloso affollamento degli Uffici Giudiziari, l'accesso ai principali servizi amministrativi e di cancelleria, per il Tribunale, per l'Ufficio del Giudice di Pace e anche
  per l'Unep, avverrà con prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica e telematica specificatamente indicati nel sito istituzionale;
- gli avvocati, con preventiva prenotazione, potranno accedere alle cancellerie del Tribunale,
   all'ufficio Nep e agli Uffici del Giudice di Pace del circondario uno per volta, evitando ogni
   assembramento che non consenta il mantenimento del previsto distanziamento sociale;
- per i soggetti diversi da magistrati, avvocati, personale amministrativo e organi di stampa,
   l'accesso sarà consentito non prima di 15 minuti precedenti l'inizio della specifica attività
   giudiziaria cui la persona deve partecipare o assistere e fino all'esaurimento di detta attività;
- al fine di contenere l'accesso di avvocati nel settore penale, ai sensi di quanto previsto dall'art.24 del D.L. 137/2020 si invita il Consiglio dell'Ordine a sollecitare i propri iscritti al deposito di atti e richieste in via telematica, attraverso l'utilizzazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a ciò dedicato con valore legale;

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, ove compatibili con le specifiche attività, all'Ufficio NEP ed agli Uffici del Giudice di Pace del circondario.

I Sigg. Giudici togati ed onorari e il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale e l'Ufficio

del Giudice di Pace del circondario sono invitati ad attenersi e ad osservare scrupolosamente quanto disposto.

Sciacca, 12-11-2510

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonio Tricoli

A. Lich